CITTA’, XXX FEBBRAIO 2022

Preg.mo Signor

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RACCOMANDATA A MANI

ALL’ATTO DELL’ALLONTANAMENTO

All’addetto al controllo

**Oggetto: Provvedimento di allontanamento in data xxxxxxxx. Diffida ad adempiere.**

Egregio Signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In data odierna, benchè il sottoscritto sia in possesso del “green pass base” **LEI MI ALLONTANA** dal luogo di lavoro in virtù di quanto previsto dal DL 1/2022 che introduce l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. Come meglio spiegato sul retro di questo foglio, Le rappresento che la normativa in questione è contraria a tutti i patti internazionali sottoscritti dall’Italia **in difesa della persona umana e della sua dignità**, e a tutela del libero consenso ad un esperimento medico.

Dando esecuzione a una simile legge, la informo che LEI si assume **personalmente** la **responsabilità anche penale di tale atto,** e che l’obbedienza ad un ordine gerarchico in questo caso non scrimina la Sua condotta.

**Le suggerisco di chiamare il Suo superiore, o il responsabile della struttura, affinché siano altri ad assumere su di sé la responsabilità di tale nefandezza.**

Distinti saluti.

Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma

Per ricevuta: sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Orbene, Le rendo noto che la Sua disinvolta attuazione del suddetto ordine, e dunque la Sua subitanea adozione del provvedimento di allontanamento a danno del sottoscritto costituisce condotta gravemente lesiva di una pluralità di disposizioni, nazionali e sovranazionali, gerarchicamente sovraordinate alla norma (*id est*, art. 4quinquies commi 2-3 DL 44/2021 come introdotti dal DL 1/2022).

Invero, è ormai pacifico e dimostrato che i c.d. **vaccini anti-covid oggetto di obbligo *non proteggono* dal rischio di contagio attivo o passivo** e, dunque, non rappresentano uno strumento di prevenzione a vantaggio della collettività. E’ parimenti pacifico e comprovato che i predetti  farmaci, ancora in fase di sperimentazione, possono determinare **effetti collaterali gravi**, anche letali.

Di contro, privare il lavoro ed il sostentamento che ne deriva ad una persona sana, per di più disposta, e sin qui costretta, a dimostrare quotidianamente a propria cura e spese di esserlo – come il sottoscritto ha sempre fatto sino alla sua sospensione eseguendo tamponi ogni 48 ore – significa **impedirgli di sopravvivere e dilaniare la sua dignità personale**. E ciò in forza di un *inaccettabile ricatto* per il conseguimento di scopi che non hanno *nulla hanno a che vedere con le esigenze di sanità pubblica o sicurezza dei luoghi di lavoro*, atteso (a tacer d’altro) il dilagante contagio, sotto gli occhi di tutti, di soggetti inoculati, che stanno involontariamente diffondendo il virus, non essendo sottoposti a controllo alcuno.

Le evidenzio che, dando attuazione all’ordine che Le è pur stato impartito con il richiamato art. 4quinquies del d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 1/2022, **Lei comunque può essere chiamato a rispondere penalmente - e quindi personalmente - per la perpetrazione di plurime violazioni che integrano gli estremi di gravi crimini ai danni del sottoscritto**, non solo quelli che derivano dalla violazione delle disposizioni di cui alla Carta Costituzionale (artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 32, 33, 34, 36, 41 Cost., salvo altri), e quelli del nostro codice penale (come, a mero titolo esemplificativo, la violenza privata di cui all’art. 610 c.p.) ma anche quelli contemplati da trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese, che sanciscono diritti inviolabili ed inderogabili.

Trattasi di crimini che derivano dalla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 7 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, di cui l’Italia è Parte, ossia rispettivamente il diritto alla vita, alla libertà di pensiero e di coscienza, al divieto di pene crudeli, inumane e degradanti (qual è quella di lasciare un cittadino morire di fame) e al **libero** consenso per essere sottoposti ad un esperimento medico o scientifico.

A ciò si aggiungono i precipui **crimini contro l’Umanità** dettagliati all’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, siglato a Roma nel 1998, di cui l’Italia è Parte, che possono riassumersi in **tutti quegli atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale, commessi proprio nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro la popolazione in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato.** Ossia esattamente quanto sta accadendo ai danni del sottoscritto [personalizzare] padre di due ragazzi di xxx e xxx anni, ovviamente economicamente non autosufficienti, ai quali verosimilmente verranno presto a mancare i mezzi di sussistenza, e ad una pluralità di cittadini che ha la sventura di appartenere a una determinata categoria professionale o di età anagrafica.

Le rendo noto, infatti, che a norma dell’art. 33 di detto Statuto (rubricato “***Ordini del Superiore Gerarchico e Ordine di legge***”), “Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte (ndr. quali sono i suddetti crimini contro l’umanità *ex* art. 7 dello Statuto) sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di legge di un governo (oppure di un ordine di un superiore militare o civile), **NON ESONERA TALE PERSONA DALLA SUA RESPONSABILITÀ PENALE**.

Nel Suo caso, poi, non può certo trovare applicazione l’esimente prevista dallo stesso art. 33, che esclude la responsabilità penale solo laddove, cumulativamente: si aveva l’obbligo di ubbidire all’ordine, non si sapeva che fosse illegale e l’ordine non fosse ***manifestamente*** illegale.

Dette condizioni, infatti, non possono dirsi certamente soddisfatte, posto **la sto informando** che l’ordine di legge è illegale, e che lo è in modo manifesto! In ogni caso, ai sensi del par. 2 dell’art. 33 “***Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere*** *un genocidio o* ***crimini contro l’umanità sono manifestamente illegali***”.

Vale a dire che la valutazione della manifesta illegalità dell’ordine di disporre il provvedimento di sospensione dal lavoro del sottoscritto, costringendomi a gravi sofferenze in danno della mia integrità e salute mentale (a tacer d’altro), con Sua conseguente grave responsabilità penale, è già stata operata dai legislatori dello Statuto *ex ante*, superando la necessità di qualsivoglia vaglio.

Del resto, e per quanto possa rilevare, detta normativa sovranazionale si pone in perfetta aderenza con la rispettiva disciplina nazionale di cui all’art. 51 c.p. e con la evoluzione giurisprudenziale cui si è approdati in merito, secondo cui l’ordine è sempre discutibile e disattendibile da parte del suo destinatario laddove non si ponga in conformità con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico del *neminem ledere*.

Per tutto quanto precede, con la presente:

- La invito a chiamare il Suo superiore perché sia qualcun altro, e non Lei a macchiarsi di un crimine infame.

Con l’ammonimento che in difetto sarò costretto, mio malgrado, ad intraprendere nei Suoi confronti ogni iniziativa giudiziaria necessaria per ottenere giustizia e tutela dei miei diritti, ovviamente anche di natura risarcitoria per i danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali subiti e subendi. Mi corre altresì l’obbligo di avvertirLa che, in difetto di quanto sopra intimato, mi vedrò altresì costretto a segnalare il Suo nominativo e le Sue generalità per le condotte qui fermamente censurate nell’ambito di un esposto innanzi alla Corte Penale Internazionale che è in procinto di essere presentato, affinché il Procuratore, previo vaglio della Camera Preliminare, proceda all’apertura dell’indagine a norma dell’art. 15 del menzionato Statuto di Roma.